

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI CHIETI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 22 Data 10 DICEMBRE 2020	OGGETTO: PARERE “IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’ANNUALITA’ ECONOMICA 2020”.
---	--

Vista la richiesta di parere pervenuta in data 26 NOVEMBRE 2020 protocollo n. 7796, avente per oggetto “Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’annualità economica 2020”

Visto il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48, D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il CCNL 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto il Regolamento di contabilità;

Premesso

- 1) che l’art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l’art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l’Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- 3) che in applicazione dell’articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- 4) che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
- 5) che le risorse sono stanziare sui seguenti capitoli ed interventi di bilancio: € 4.323,56 per indennità di comparto sui relativi capitoli stipendiali di cui € 2.691,72 quota fondo € 1.631,84 quota bilancio; € 3.708,77 per progressioni orizzontali sui relativi capitoli stipendiali; € 20.359,66 sul capitolo 190030 PEG 2020 e RR.PP. 2019; € 1.282,70 sul capitolo 190016 RR.PP. 2019; € 21.906,20 sui competenti capitoli di bilancio relativi alle opere pubbliche che finanziano gli specifici incentivi per funzioni tecniche.

Rilevato

- a) che permangono sia l'equilibrio economico sia il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;¹
- c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Verificato nel dettaglio

- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001, così come certificato dal Responsabile del servizio finanziario in data 26 novembre 2020
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017;

Attesta

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono **compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.**

Tuttavia **rammenta:**

- il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme di contenimento delle spese di personale;
- che, altresì, per poter applicare correttamente la disciplina di cui all'art.67 del CCNL 21/05/18, l'Ente deve attenersi al seguente percorso logico-sistematico:

a) individuare i servizi (e prima ancora i bisogni) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti qualitativi e quantitativi;

b) definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o altro analogo documento);

c) effettuare da parte dei servizi di controllo interno la verifica e la certificazione a consuntivo;

d) procedere all'eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo criteri stabiliti nel contratto decentrato.

- che le risorse variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi sulla base del solo fatto che *"l'Ente raggiunge stabilmente ed in via ordinaria un più elevato livello di servizi"*;

Rocca San Giovanni, li 10 dicembre 2020

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Nicoletta Massimini